

## **Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 100**

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16/04/1998*

### **Articolo 1**

Dichiarazioni e versamenti periodici.

### **Articolo 1 -**

Dichiarazioni e versamenti periodici.

*In vigore dal 06/08/2024*

*Modificato da: Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 Articolo 2*

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'**articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'**articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542**.

1-ter. Resta ferma la possibilita' per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.

2. Soppresso.

2-bis. Soppresso.

2-ter. Soppresso.

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'**articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.(1) Il versamento relativo al mese di dicembre e' effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del **decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972**, con riferimento ai termini ivi stabiliti.

---

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dall'**art. 9, comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2024, n. 1**, si veda il comma 3 dello stesso decreto.

